

ORDINANZA INGIUNZIONE

N. 12 del 12 NOV. 2013

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;

- **VISTO** il rapporto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sessa Aurunca per l'accertamento di conformità delle opere di cui alla concessione edilizia n. 51 del 30/07/2010 relative ad un edificio per civile abitazione ubicato in Sessa Aurunca alla via S. Biagio n. 2 distinto catastalmente al foglio n. 500 part. 12 e part. 2, rientrante nella perimetrazione del Parco Regionale "Roccamonfina - Foce del Garigliano" e nella zona "A" del vigente programma di fabbricazione (zona di particolare interesse storico ambientale) di proprietà della Sig.ra. **Sarnelli Maria Rosaria** nata a Napoli il 12/08/1951 e residente in Sessa Aurunca alla via S. Biagio n. 2, che dal rapporto dell'Ufficio Tecnico si è accertata la realizzazione di opere non previste nella concessione edilizia innanzi richiamata e precisamente: un porticato in legno lamellare completamente ultimato avente all'incirca una lunghezza di mt. 14,90 x 4,00 di profondità x mt 4,00 di altezza dal piano di campagna, realizzato con strutture portanti in travi in legno lamellare stabilmente fissate al suolo, sovrastante manto di coppi e pavimentazione in cotto;

VISTA l'ordinanza di sospensione lavori n. 157/07 del 03/07/2007 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sessa Aurunca;

VISTO il verbale di sopralluogo del 12/11/2012, per accertamento conformità alle opere con concessione edilizia n. 51 del 30 luglio 2010 del personale tecnico del Comune di Sessa Aurunca unitamente al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;

VISTA l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 22 /12 del 15/11/ 2012 del Settore Assetto del Territorio del Comune di Sessa Aurunca;

VERIFICATO che l'intervento è stato realizzato senza il N.O. dell'Ente Parco. che l'intervento ricade in zona "A" del Parco Regionale di "Roccamonfina - Foce Garigliano", perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

OSSERVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

PRESO ATTO della circostanza che, per l'effetto delle disposizioni contenute nell'art. 25 L.R.33/93, il Presidente dell'Ente Parco, con propria ordinanza, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, pena l'archiviazione dell'intero procedimento sanzionatorio;



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "A" del Parco Regionale di Roccamonfina -Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in Comune Sessa Aurunca;

ACCERTATO che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'ente competente in materia;



parco re
roccamonfina
foce garigliano

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere dal soggetto verbalizzato risultano essere preordinate, nell'ambito di una medesima condotta anti-giuridica, ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Area Vulcanica Roccamonfina e Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93, L.R.11/96; in particolare, il soggetto verbalizzato ha violato le norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394;



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano
Via Castelluccio
81037 Sessa Aurunca
Caserta
tel +39 0823
fax +39 0823
www.parcodiro
info@parcodiro

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;

VISTI i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale - nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 - e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93, ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa di € 2580,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi,

VISTO l'art. 167 del DLgs n. 42/2004;

ORDINA E INGIUNGE

Alla sig.ra **SARNELLI Maria Rosaria** nata Napoli il 12/081951 e residente in Sessa Aurunca alla via S.Biagio n.2 di demolire a propria cura e spese le opere abusivamente realizzate come individuate e descritte in premessa, di ripristinare lo stato dei luoghi e di pagare, per i motivi di cui in premessa, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di **€ 2580,00** (duemilacinquecentoottanta), più € 8,00 per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di

tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale "Area Vulcanica Roccamonfina e Foce Garigliano", Via Castelluccio n. 16, Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco "Area Vulcanica Roccamonfina e Foce Garigliano", quale Ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normativa vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.


In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce), 2 NOV. 2013


giorna
nfina
gliano

tele
a
liano
16
runca
935518
682947
ccamonfin
ccamonfin

IL DIRETTORE
Responsabile amm.vo f.f.
- Enzo Di Sarro



IL PRESIDENTE
- Avv. Giovanni Corporente -



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta
tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

